

R.G. Trib. 1466/2017
R.G.N.R. 3975/2017
Sent. Nr. 3413/17
Depositata il 5/3/18
Irrevocabile il
Scheda il



**TRIBUNALE DI MONZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Mancini alla pubblica udienza del 11.12.2017 ha pronunciato e pubblicato dando lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel procedimento a carico di :

[REDACTED] G. **[REDACTED]**, nato a Taurianova, il **[REDACTED]**, residente ad Usmate Velate via **[REDACTED]** di fatto S.F.D. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'originario difensore di ufficio Avv.to **[REDACTED]** in Monza via **[REDACTED]** libero non comparso

difeso di fiducia dall'avv.to Andrea Massaroli del foro di Monza

Imputato

*del reato p. e p. dagli artt. 56, 628 comma 2 c.p. perché compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, ad impossessarsi di uno zaino, del valore di euro 59,00 dopo averlo prelevato dal banco espositore della Rinascente di Monza per poi recarsi nel camerino ove toglieva la placca antitaccheggio, guadagnando l'uscita subito dopo aver eluso il pagamento alle casse usando successivamente violenza nei confronti di STOJANOVIC Bojan (addetto all'accoglienza) intervenuto per bloccarlo consistita nel mordergli il polso sinistro non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, ovvero a seguito dell'intervento del suindicato STOJANOVIC Bojan.
In Monza il 06.05.2017*

presente il Pubblico Ministero VPO Luigi Pisoni
presente il difensore di fiducia Avv. Andrea Massaroli

Il Pubblico ministero concludeva:

attenuanti generiche, mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa

La difesa dell'imputato concludeva:

derubricazione in furto tentato e lesioni lievi, assoluzione ex art. 131 bis c.p.

MOTIVAZIONE

Con decreto di presentazione dell'imputato in stato di arresto davanti al Giudice a giudizio per la convalida ed il contestuale giudizio per direttissima **[REDACTED]**

veniva chiamato a rispondere del reato meglio descritto nel capo di imputazione che precede.

Convalidato l'arresto e rigettata la misura cautelare richiesta, il difensore munito di procura speciale, all'esito del termine concessogli, faceva chiedere giudizio abbreviato. Orbene dalla cnr agli atti e dai verbali di sit rese da S. [redacted] B. [redacted] addetto alla sicurezza dello store LA RINASCENTE in Monza, si apprende come l'odierno imputato abbia effettivamente sottratto uno zainetto in vendita presso il predetto esercizio commerciale allontanandosi senza averne pagato il corrispettivo. Notato sin dall'inizio della sua azione dal personale addetto all'accoglienza alla clientela veniva immediatamente inseguito lungo via Milano verso la quale si stava dirigendo. Accortosi di essere rincorso dai due addetti alla clientela il P. [redacted] iniziava a correre per essere poi immediatamente raggiunto e da questi bloccato. A questo punto lo S. [redacted] dichiara che il P. [redacted] una volta raggiunto, per sottrarsi alla sua presa lo avrebbe morso. Sul punto, l'imputato in sede di interrogatorio per la convalida, pur avendo ammesso il tentato furto, ha tuttavia negato di aver morso l'addetto alla sicurezza dichiarando di essere stato lui stesso picchiato e di aver per questo subito delle lesioni, una al braccio (effettivamente ancora visibile al momento dell'interrogatorio) ed una al costato per la quale manifestava la necessità di recarsi al più presto al pronto soccorso.

Il carabiniere che ha eseguito l'arresto e che lo ha presentato in sede di direttissima ha poi riferito di aver assistito personalmente alla "colluttazione" tra lo S. [redacted] ed il P. [redacted], ma relativamente al morso non ha potuto riferire se non de relato avendo solo visto il P. [redacted] schiacciato al muro dall'addetto alla clientela in posizione compatibile con il riferito morso. In sede di pronto soccorso lo S. [redacted] nel farsi refertare le lesioni subite non è del resto stato in grado di precisare se l'escoriazione al polso riportata sia stata causata da "graffi o morsi".

Orbene, in questo quadro di incertezza, il principio del ragionevole dubbio non può che far ritenere certamente plausibile la versione dei fatti fornita dall'imputato posto che è un dato di fatto che lo stesso sia stato inseguito da ben due addetti alla clientela dell'esercizio commerciale la RINASCENTE ed una volta raggiunto da questi violentemente bloccato, di guisa che non è dato sapere se le lesioni reciprocamente subite siano state frutto di una resistenza passiva posta in essere dal P. [redacted] che si è certamente visto travolto da due uomini di una certa stazza (quali notoriamente sono quelli addetti alla predetta mansione) o di una sua deliberata condotta aggressiva volta a guadagnare l'impunità.

Si impone, dunque, una riqualificazione del fatto in quello previsto e punito dall'art. 56, 624 c.p., rispetto al quale, considerato il valore esiguo della merce che ha tentato di sottrarre e l'occasionalità della condotta, non avendo il P. [redacted] precedenti penali di alcun tipo, si ritiene che questi possa essere mandato assolto per la particolare tenuità del fatto.

Si dispone la confisca e distruzione della placca antitaccheggio e della pinza rinvenute in dosso all'imputato e sottoposte a sequestro.

PQM

Visti gli artt. 521, 530 c.p.p. e 131 bis c.p.

Previa riqualificazione del fatto nel delitto previsto e punito dall'art. 56, 624 c.p.,
assolve P. [redacted] C. [redacted] dal reato a lui aserito (come appena riqualificato) perché non
punibile per la particolare tenuità del fatto.
Dispone la confisca e distruzione del materiale in sequestro.

Motivazione in giorni 90.
Monza, 11.12.2017

IL GIUDICE
GIUDICE
Dott.ssa. *[Signature]* MANCINI

Depositato in cancellieri:
[Signature]
Dott.ssa Claudia Facchini

